

ORDINANZA N. 5/2024

Il Direttore della Direzione Territoriale di Milano Malpensa,

- VISTI** gli artt. 687, 692, 693, 698, 702, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii), art. 6 comma 7, art. 12 e art. 14, in cui si stabilisce la competenza della circoscrizione aeroportuale dell'Enac a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico a mezzo di Ordinanza;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., che definisce, in particolare all'art. 8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Territoriale dell'Enac in materia di circolazione stradale;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Modifiche al sistema penale*";
- VISTA** la Legge 28 dicembre 1993 n. 561 rubricato "*Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507, avente ad oggetto la "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205*" e ss.mm.ii.;"
- VISTI** il Regolamento Europeo 11 marzo 2008 n. 300/2008 "*Norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002*" e il Regolamento Europeo di esecuzione 5 novembre 2015 n. 2015/1998 "*Disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea*";
- VISTO** il Programma Nazionale per la sicurezza dell'Aviazione Civile nell'edizione vigente;
- VISTA** la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate

e Malpensa, stipulata tra l'ENAC e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2001;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 "Regime dei Beni" della citata Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 3/2018 "Disciplina delle aree Cargo City", in seguito alle modifiche intervenute nell'assetto organizzativo delle aree stesse;

SENTITI gli Enti di Stato interessati, le Polizia Locale territorialmente competente e la Società di gestione SEA S.p.A.,

ORDINA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Con la presente Ordinanza si regola l'Area Land Side dell'Area Cargo City dell'Aeroporto di Milano Malpensa.
2. Nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne integrano il contenuto *per relationem* quali allegati tecnici, vengono individuate le aree della Cargo City, dichiarate "aree regolamentate", ubicate all'interno del sedime aeroportuale di Malpensa nel lato Land Side.

In particolare:

- a) Allegato n. 1: "Malpensa - Planimetria segnaletica area Cargo Nord";
 - b) Allegato n. 2: "Malpensa - Planimetria segnaletica area Cargo Sud".
3. Sono vietati l'accesso, la sosta e la circolazione in modo difforme da quanto disciplinato nella presente Ordinanza, ad eccezione di soggetti e mezzi autorizzati secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 10.
 4. È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti della presente Ordinanza, sono definite:

- a. *Area Lato Città (Land Side)*: area regolamentata dell'aeroporto che include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta

riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri, che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza;

- b. *Controllo dell'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;
- c. *Operatore aeroportuale*: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e accordo scritto con il Gestore Aeroportuale SEA S.p.A.;
- d. *Agente Regolamentato*: vettore aereo, agente, spedizioniere o qualunque altro soggetto che garantisce l'effettuazione di controlli di sicurezza sulle merci o sulla posta.

Art. 3 - Tipologia di segnaletica

- 1. La segnaletica orizzontale e verticale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
- 2. Il Gestore Aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni la visibilità di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa all'accesso, circolazione e sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

CAPO II ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA IN AREE CARGO CITY

Art. 4 - Area Cargo City Nord

- 1. **L'Area Nord** della **Cargo City** è accessibile da due varchi. I suddetti accessi sono differenziati in funzione della tipologia di utenti e veicoli:
 - a) i veicoli autorizzati dal Gestore, previo assenso di ENAC, accedono alle aree di parcheggio destinate ad operatori e dipendenti attraverso una viabilità dotata di una corsia per ciascun senso di marcia. Il varco è dotato di tre corsie di accesso e due di uscita;
 - b) i veicoli leggeri e pesanti di operatori (spedizionieri, fornitori), che a vario titolo utilizzano l'area regolamentata denominata "Cargo City Nord", accedono dal primo ramo a destra - provenendo da ovest - dell'intersezione a rotatoria, costituito da due corsie ad unico senso di marcia. L'uscita avviene dal secondo ramo di rotatoria, anch'esso dotato di due corsie ad unico senso di marcia.
- 2. Per l'accesso e l'utilizzo dell'area "**Cargo City Nord**", sono previste le seguenti modalità:
 - a) l'ingresso è consentito agli operatori, ai loro dipendenti/clienti ("Utente" o "Utenti"), che utilizzano i servizi offerti nell'ambito dell'Area Cargo City Nord;
 - b) l'Utente accede al parcheggio munito di biglietto, utilizzando l'apparato di telepedaggio oppure a mezzo della tessera di prossimità o dispositivo Telepass. All'atto dell'accesso all'area regolamentata il sistema di controllo rileva la targa, associando tale informazione al documento di entrata, pertanto, per l'uscita del

veicolo dal parcheggio dovrà essere utilizzato il medesimo documento impiegato all'ingresso;

- c) l'Utente è tenuto a parcheggiare il veicolo negli appositi spazi delimitati dalle strisce, conformemente alla segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio;
- d) ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo caratterizzato da dimensioni adeguate a quelle degli stalli. Non è ammessa la sosta di veicoli che occupino in modo parziale uno stallone o la cui sagoma ecceda quella dello stallone (es. autocarri in uno spazio dedicato alle autovetture);
- e) nel parcheggio si osservano le norme che regolano la circolazione dei veicoli e deve essere rispettato il limite di circolazione di 10 km/h. L'Utente, inoltre, è tenuto a rispettare tutte le disposizioni di legge, regolamenti vigenti e ad osservare le indicazioni poste sui pannelli luminosi a messaggio variabile presenti presso le barriere di entrata e di uscita dell'area regolamentata;
- f) nell'area di parcheggio sono presenti dotazioni per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di pulizia degli uffici e della mensa presenti nel sedime segregato della Cargo City Nord. E' vietato il deposito di rifiuti pericolosi o ingombranti e l'abbandono a terra di rifiuti di qualsiasi altro tipo. Gli utenti-autisti in attesa di caricare/scaricare, sono tenuti a rimuovere i propri imballi e le merci non idonee.

3. Per l'accesso e l'utilizzo delle **aree di parcheggio** di cui al precedente comma 1, lettera a), sono previste le seguenti specifiche modalità:

- a) è consentito il parcheggio dei veicoli di proprietà o in legittimo possesso di dipendenti di SEA S.p.A. e di Enti ed Operatori aeroportuali, muniti di regolare autorizzazione ("utilizzatori"). Per veicoli si intendono quelli riportati dagli Artt. 46 e ss. del Nuovo Codice della Strada;
- b) al personale dipendente di SEA S.p.A., nonché ai dipendenti di Società o Enti che abbiano un accordo in essere con il Gestore per l'utilizzo dei parcheggi, è consentito l'accesso ai parcheggi assegnati, previo rilascio e utilizzo di dispositivi di controllo e di sosta quali vetrofania personalizzata, tessera a banda magnetica, tesserino aeroportuale o tessera di prossimità;
- c) l'utilizzatore del parcheggio dovrà esporre sul proprio veicolo l'apposita vetrofania di cui al presente comma, lettera b);
- d) i dispositivi di cui al presente comma, lettera b), non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi, pena l'interdizione all'utilizzo del parcheggio;
- e) il veicolo dovrà essere collocato all'interno degli spazi assegnati e delimitati da apposita segnaletica;
- f) in caso di veicolo sprovvisto di vetrofania, veicolo posizionato non correttamente, mezzo in sosta lungo un'area non consentita, intralcio alla circolazione, mancato rispetto della segnaletica verticale e/o orizzontale presente, utilizzo di un'area di sosta non specificatamente autorizzata e assegnata, è prevista la rimozione del veicolo a cura del Gestore;
- g) il parcheggio è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Eventuali variazioni saranno preventivamente segnalate all'ingresso dell'area stessa.

Art. 5 - Area Cargo City Sud

L'accesso all'**Area Sud** della Cargo City, sprovvista di sistema di controllo degli accessi (sbarre), avviene attraverso una viabilità costituita da una carreggiata a doppia corsia, una per ogni senso di marcia:

- a) la circolazione e la sosta lungo la viabilità di accesso al comparto sud della Cargo City e nelle aree di parcheggio dei mezzi leggeri e pesanti poste in prossimità dei magazzini e degli uffici, devono avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale predisposte, così come indicate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, e nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, con vigilanza del personale degli Enti o Istituti preposti al controllo del territorio;
- b) l'utilizzo dei parcheggi è consentito agli operatori, ai loro clienti che a vario titolo utilizzano i servizi offerti nell'ambito dell'Area Cargo City Sud. Non è consentito l'utilizzo degli stalli di qualsiasi spazio, per breve o lunga sosta, da parte di società o di soggetti estranei alle attività correlate al trasporto aereo delle merci e/o alle funzioni svolte dalle pubbliche autorità, i cui uffici sono presenti nell'area in esame;
- c) i mezzi (autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, rimorchi, etc.), rilevati in sosta lungo la viabilità di accesso e/o posizionati al di fuori degli stalli predisposti, sono soggetti a sanzione amministrativa da parte degli Enti o Istituti preposti al controllo del territorio.

Art. 6 - Norme per l'accesso ai magazzini della Cargo City

1. Fermi restando i poteri di controllo degli Enti di Stato, le attività di controllo accessi, sicurezza e vigilanza all'interno dei **magazzini** saranno assicurate da ogni Agente Regolamentato, in base a quanto previsto dal vigente Programma Nazionale di Sicurezza e dal proprio Programma di Sicurezza.
2. Nelle aree dei magazzini denominate "ribalte", prospicienti la delimitazione di zona doganale, non è ammesso l'accesso al pubblico. Gli autisti o gli incaricati delle ditte di autotrasporto sono ammessi, limitatamente al tempo necessario alle operazioni relative al carico-scarico del proprio mezzo e devono sostare in apposite aree predisposte. Gli stessi devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale, stabiliti dai documenti di valutazione dei rischi dei rispettivi operatori. Gli altri utenti potranno accedere solo ed esclusivamente se scortati da un incaricato degli operatori dei magazzini cargo.
3. L'accesso alle aree doganali dei magazzini è consentito, per ciascun magazzino, esclusivamente attraverso punti specifici configurati in modo da consentire l'accesso ad una sola persona per volta, previo inserimento di apposito badge nel lettore dedicato. Il suddetto sistema potrà essere sostituito con altri ritenuti più adeguati dall'Agente Regolamentato. Tutti gli operatori sono sottoposti ai previsti controlli di sicurezza.
4. Gli addetti al servizio, identificabili dal colore delle casacche indossate, sono autorizzati all'introduzione ed al prelievo delle merci nelle aree import-export, ovvero dai magazzini alla ribalta e viceversa. L'elenco degli addetti autorizzati dovrà essere consegnato al personale della Guardia di Finanza incaricato al controllo. Ad eccezione del personale di cui sopra, che potrà entrare ed uscire dalle aree doganali senza passare ogni volta

dal varco di accesso dedicato (qualora abbia operato sempre sotto il controllo visivo del personale Security dell'Agente Regolamentato), il rimanente personale potrà avere accesso a dette aree, solo previo controllo anche per gli accessi successivi al primo ingresso, effettuato nella medesima giornata.

5. L'accesso al piazzale aeromobili avviene attraverso il passaggio da postazioni presidiate da personale Security del Gestore Aeroportuale.
6. L'accesso al piazzale aeromobili è consentito al personale addetto alla movimentazione delle merci da/per gli aeromobili, agli Enti di Controllo, al personale dei vettori aerei, nonché al personale degli handler di rampa addetti al trasporto delle merci da e per l'aeromobile, in possesso di idoneo tesserino aeroportuale.
7. Ogni oggetto lasciato incustodito nelle aree regolamentate idoneo a ingenerare fonte di pericolo, è preso in carico dagli organi di Polizia per le attività di competenza.

Art. 7 - Variazioni temporanee all'accesso, circolazione e sosta in Area Cargo City

1. SEA S.p.A., previa approvazione dell'ENAC, avrà la facoltà di:
 - a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di operatori o veicoli per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, sicurezza operativa o ad esigenze di carattere tecnico. Ogni variazione temporanea, disposta in tal senso, sarà coordinata e gestita dal Gestore SEA S.p.A., che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale;
 - b) proporre ad ENAC di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
 - c) proporre ad ENAC di vietare, o limitare, o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
 - d) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati, a seguito di espressa approvazione dell'ENAC;
 - e) definire e predisporre l'opportuna segnaletica orizzontale e verticale, da proporre ad ENAC prima dell'installazione.
2. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento contingente.
3. L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nella duplice accezione di safety e di security), per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la

circolazione su tutte o su alcune corsie, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.

Art. 8 - Limiti di velocità

1. La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.
2. Nelle aree adibite a parcheggio si osservano le norme che regolano la circolazione dei veicoli e deve essere rispettato il limite di circolazione di 10 km/h.
3. Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall' art. 141 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 9 - Attività di vigilanza e accertamento delle violazioni

Sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana, rilevati nell'ambito dell'aeroporto, vengono individuati i seguenti settori prioritari di intervento, rispetto ai quali la Polizia Locale incaricata ha titolo ad espletare la rispettiva attività di vigilanza ed accertamento in materia di:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione di mezzi;
- b) sicurezza stradale;
- c) gestione dei flussi di traffico;
- d) controllo e repressione di fenomeni quali parcheggi abusivi, svolgimento di attività o fornitura di servizi non autorizzate, ecc.;
- e) miglioramento della segnaletica di accesso all'area Cargo City.

Art. 10 - Sanzioni

1. Nell'Area Cargo City Nord e Sud dell'Aeroporto di Milano Malpensa, si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Nuovo Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, saranno applicate a seguito dell'accertamento effettuato dagli agenti della Polizia Locale competente, ovvero delle Forze di Polizia - cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).
3. Le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono disciplinate dalle norme del Nuovo Codice della Strada, eventualmente integrate dalla prescrizione di cui all'art. 1174 comma 2 del Codice della Navigazione.

Art. 11 - Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. Il competente comande di Polizia Locale, nonché le Forze di Polizia, sono incaricati di far osservare le presenti disposizioni.

Art. 12 - Decorrenza

La presente Ordinanza entrerà in vigore il **2 settembre 2024** e abroga la precedente Ordinanza n. 3/2018 ed ogni altra disposizione in contrasto.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Malpensa, 9 Agosto 2024

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)